



**L'arresto
nell'attività di P.G.**

**Quaderno di
aggiornamento
professionale
n.6**





PREMESSA

a. L'arresto di una persona, eseguibile da parte degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, comporta:

- l'esercizio di un atto di coazione fisica per assicurarne l'immobilità, prevenirne le reazioni e impedirne la fuga, sempre, comunque, nell'osservanza del fondamentale rispetto della sua dignità e del diritto alla riservatezza, adottando, peraltro, ogni possibile provvedimento, per non renderlo oggetto di scomposte ed evitabili forme di curiosità e pubblicità;

- il compimento di alcuni atti procedurali per il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

b. Questo quaderno operativo descrive sinteticamente le procedure da seguire per l'esecuzione delle suddette fasi e vuole essere sostanzialmente un sintetico "promemoria", agevole da consultare da parte degli operatori della Polizia Locale, i quali sono comunque sempre tenuti a conoscere nel dettaglio e applicare tutte le norme e procedure relative all'arresto previste dalle leggi in vigore.

GENERALITA'

L'arresto consiste in una misura precautelare o cautelare eseguita dalla polizia giudiziaria, in forza del quale un soggetto è privato della libertà personale a seguito della commissione di un reato.

Può essere eseguito:

- ❖ d'iniziativa quando ci si trova nella flagranza di un reato per cui la legge ne prevede l'adozione obbligatoria (art. 380 c.p.p.¹);

¹ Art. 380 - Codice di Procedura Penale - Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima



- ❖ d'iniziativa quando ci si trova nella flagranza di un reato per cui la legge ne prevede l'adozione facoltativa (art.381 c.p.p.²), in questo caso si dovrà procedere

ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione dell'associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

² Art. 381 – Codice di Procedura Penale - Arresto facoltativo in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614, primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;



in relazione alla gravità del fatto oppure alla pericolosità del soggetto, dando atto di ciò nel corpo del verbale d'arresto;

- ❖ in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità giudiziaria (la cui validità deve essere sempre preventivamente verificata, in caso il provvedimento risalga a epoca remota).

Quando è possibile le operazioni relative all'arresto devono essere sempre adeguatamente pianificate in fase organizzativa, con particolare riferimento alla valutazione del grado di pericolosità delle persone da arrestare, alla conoscenza dei luoghi e all'attribuzione di specifici compiti al personale operante.

L'arresto comporta una serie di operazioni che, di massima sono effettuate:

- ❖ nel luogo ove si opera;
- ❖ negli uffici del reparto operante.

OPERAZIONI DA COMPIERE NEL LUOGO DELL'ARRESTO

AVVISO ALLA SALA OPERATIVA

All'atto dell'arresto:

- ❖ deve essere data immediata comunicazione alla sala operativa al fine di orientare eventuali interventi di supporto (fornendo sole le notizie essenziali e usando possibilmente frasi in codice).
- ❖ in caso si tratti di più persone, occorre richiedere l'invio di personale in supporto e, nell'attesa, sorvegliare attentamente gli arrestati;
- ❖ se necessario e possibile farli sostare in locali chiusi siti nelle adiacenze (portinerie, magazzini, uffici ecc.).

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) (Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1-ter, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7.)

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.



CONTROLLARE IL SOGGETTO

Non appena è stato eseguito l'arresto, la prima cosa da fare è controllare cosa sta facendo l'individuo in maniera tale da accertarsi che non possa costituire una minaccia all'incolumità degli operatori.

E' consigliabile quest'operazione sia effettuata da più operatori.

Per controllare s'intende porre l'individuo in una condizione/posizione in cui i suoi movimenti sono limitati.

Più i movimenti sono limitati e/o ristretti, più la sicurezza per l'operatore di polizia locale ne è aumentata.

La fase di controllo è inoltre importante perchè serve per applicare le manette con maggiore sicurezza.

PERQUISIZIONE PERSONALE E AMMANETTAMENTO

La perquisizione personale è un'operazione fondamentale, che investe anche la sicurezza degli operatori e va sempre compiuta all'atto dell'arresto e prima di ogni altra; l'obiettivo è di rinvenire e sequestrare eventuali oggetti idonei a offendere sé o gli altri (armi, corpi contundenti, lamette ecc.), ovvero a ricercare il corpo del reato o cose a esso pertinenti.

Se sono ritrovati oggetti idonei a offendere, il corpo del reato o altre cose a esso pertinenti si dovrà procedere al loro sequestro.

Modalità d'esecuzione della perquisizione personale:

- ❖ l'individuo da perquisire dovrà esser posto, con le gambe e le braccia divaricate, di fronte ad un muro o altro ostacolo verticale, a distanza di circa un metro, e costretto ad appoggiarsi contro con le braccia aperte, al fine di rendergli precario l'equilibrio, in caso tenti di muovere uno qualsiasi degli arti;
- ❖ nell'operazione di perquisizione l'operatore dovrà sempre mantenere il suo equilibrio e al massimo la sua attenzione per evitare tentativi di fuga o reazioni da parte del soggetto che è perquisito avvicinandolo sempre da dietro, o comunque da una direzione a lui sfavorevole, usare una mano per perquisire e l'altra per controllare;
- ❖ per quanto possibile, si dovrà cercare di svolgere l'operazione lontani da eventuali curiosi che potrebbero, peraltro, essere coinvolti in eventuali reazioni, aggressive del perquisito;



- ❖ è molto consigliabile effettuare la perquisizione utilizzando dei guanti, meglio se antitaglio.

Nell'effettuare la perquisizione bisogna aver cura di effettuarla con logica e sistematicità, onde evitare di lasciare addosso al sospettato armi o altri oggetti.

- L'applicazione delle manette

Questa fase può anche precedere la fase della perquisizione. Le manette vanno applicate ai polsi, dietro la schiena del soggetto con i palmi delle mani verso l'esterno, perchè solo con questa condizione si minimizzano i pericoli.

In questa fase si dovrà porre sempre la massima attenzione a cosa sta facendo l'individuo che si vuole ammanettare.

Dopo avere ammanettato l'individuo sospetto è necessario, quindi, procedere alla perquisizione.

Il fatto che la persona da perquisire sia ammanettata non deve far calare il livello d'attenzione dell'operatore, non dovrà esser mai consentito all'individuo di assumere una posizione di completo equilibrio o, comunque, una posizione in qualche modo di vantaggio e mai dovrà ammanettarlo a se stesso.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CORPI DI REATO E DI ALTRO MATERIALE SEQUESTRATO

Una fase che va curata con la massima attenzione, seguente eventualmente anche alla perquisizione personale, è quella della raccolta e conservazione dei corpi di reato e di altro materiale comunque sequestrato.

In particolare, se possibile, quanto sequestrato dovrà essere rimosso e trasportato presso gli uffici da cui dipendono gli operatori, in questa fase sarà indispensabile non alterare eventuali tracce e/o impronte, maneggiando il meno possibile il materiale, comunque non a mani nude e, riponendolo in idonei involucri o contenitori.

Qualora si tratti, invece, di materiale non trasportabile, sarà scrupolosamente vigilato sul posto fino alla successiva rimozione, da eseguire con idonei mezzi e secondo le procedure in uso presso l'organo di polizia locale procedente.

I corpi di reato saranno successivamente repertati e versati presso l'Ufficio Corpi di Reato della competente Procura della Repubblica.



CARICAMENTO A BORDO DI AUTOMEZZO

L'arrestato, già perquisito e ammanettato, dovrà essere fatto salire a bordo del veicolo di servizio sul sedile posteriore e, qualora la vettura non sia dotata di cellula di sicurezza, adeguatamente sorvegliato da almeno un operatore, quest'ultimo dovrà sedersi dietro all'autista lasciando il posto alla sua destra all'arrestato.

Alla presenza di un solo operatore oltre all'autista, sarà necessario per garantire la sicurezza di tutti, aver cura di chiudere, con l'apposita serratura antibambino, la portiera dalla parte dell'arrestato in modo che non sia apribile dall'interno e far indossare a quest'ultimo le cinture di sicurezza.

ACCOMPAGNAMENTO PRESSO GLI UFFICI

Una volta che l'individuo sospetto è stato ammanettato e perquisito, sarà possibile trasportarlo nel luogo deputato per l'identificazione o per le altre attività di polizia giudiziaria che previste per legge.

L'accompagnamento dovrà essere il più sollecito possibile ed effettuato mantenendo un atteggiamento di costante e diretta vigilanza sull'arrestato.

OPERAZIONI DA COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DEGLI OPERATORI

- Arrivo presso gli uffici

La porta d'ingresso dovrà essere preliminarmente aperta e, quindi, sotto la sorveglianza dell'operatore in servizio di piantone e/o di un eventuale rinforzo, preavvisati via radio, l'arrestato va fatto entrare nella struttura e sottoposto a ulteriore e più accurata perquisizione, privato di lacci, cinture, bretelle, cravatta e degli oggetti personali (sigarette, fiammiferi, accendini, penne portafogli, valori, ecc.).

Il tutto dovrà essere elencato con sottoscrizione dell'interessato e conservato se possibile, in un apposito sacchetto ovvero in un idoneo contenitore.

Al termine della perquisizione, di cui bisognerà dare atto in apposito verbale, andrà ristretto, se presente, in camera di sicurezza previa accurata ispezione della stessa ovvero tenuto sotto stretta e diretta sorveglianza da parte di almeno due operatori.



Gli effetti personali saranno consegnati all'Ufficio Matricola dell'Istituto di pena all'atto della successiva traduzione, facendone accusare ricevuta.

- Avviso all'Autorità Giudiziaria

Dell'avvenuto arresto l'operatore dovrà dare immediato avviso al pubblico ministero di turno, dando atto nel verbale d'arresto dell'ora e delle determinazioni eventuali del magistrato.

Se l'arrestato è un minore l'avviso dovrà essere effettuato al pubblico ministero presso il Tribunale dei Minorenni.

- Annotazione di P.G.

Gli operatori dovranno riferire dettagliatamente in un'annotazione di polizia giudiziaria i fatti che hanno portato all'arresto del soggetto, specie se operato in flagranza di reato.

E' conveniente, quindi, sia compilata in maniera chiara la parte avuta da ciascun singolo operatore, per essere in grado di fornire, successivamente, eventuali specifiche notizie all'Autorità Giudiziaria competente.

All'ufficiale di polizia giudiziaria di servizio vanno anche consegnati i corpi di reato e l'altro materiale eventualmente sequestrato.

- Compilazione ulteriori atti di P.G.

Devono essere immediatamente compilati:

1. Verbale di arresto all'interno del quale deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui l'arresto è stato eseguito, l'enunciazione dei fatti e le motivazioni che l'hanno reso obbligatorio, nelle more della compilazione del verbale l'arrestato dovrà:
 - 1.a essere avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia e in caso non intenda avvalersi di questa facoltà si dovrà provvedere a designare un difensore d'ufficio mediante l'utilizzo dell'apposito servizio presso l'Ordine degli Avvocati;
 - 1.b essere informato della possibilità di avvisare i familiari dell'avvenuto arresto. In caso positivo, all'informazione dovrà provvedere l'Ufficiale o l'Agente di P.G., in caso di rinuncia sarà sufficiente darne atto nel verbale.

Dell'avvenuto arresto si dovrà informare immediatamente il difensore nominato ovvero assegnato d'ufficio con l'avvertenza che nel verbale dovrà esser dato atto



dell'avviso, dell'ora della comunicazione e del mezzo utilizzato per quest'ultima (fax o telefono indicandone il numero).

Anche della comunicazione dell'arresto ai familiari, se eseguita, dovrà essere dato atto nel verbale indicandone l'ora e il mezzo.

Entro 24 ore³ dall'arresto il verbale deve essere trasmesso, al Pubblico Ministero del luogo in cui l'arresto è avvenuto, con apposita Comunicazione notizia di reato corredata da tutti gli altri atti (annotazione di P.G., Verbale di perquisizione ed eventuale sequestro ecc.), nonostante che per questi ultimi il termine previsto per la trasmissione è più lungo (fino a 48 ore) è buona norma consegnare gli atti all'Autorità Giudiziaria i più completi possibili.

2. Verbale di perquisizione ed eventuale sequestro;
3. Lettera di accompagnamento dell'arrestato alla Casa Circondariale o Mandamentale, con indicati sinteticamente i motivi dell'arresto, alla quale va allegata copia del Verbale d'arresto.

FOTOSEGNALAMENTO E DATTILOSCOPICI

Deve essere eseguito se si tratta di persona arrestata:

- ❖ per la prima volta;
- ❖ della quale, comunque, non si dispone di precedenti rilievi ovvero quando sia necessario aggiornarli, stante il lungo tempo trascorso dall'ultimo arresto.

Si concreta nella compilazione del cartellino segnaletico (in tre copie) e del foglietto dattiloscopico di controllo (anch'esso in tre copie), ove saranno indicati e contrassegnati, le fotografie del fronte e del profilo destro, le impronte digitali e palmari.

³ Art. 386 C.P.P. comma 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.

TRADUZIONE IN CARCERE

Non sussistendo la necessità e l'urgenza di procedere all'interrogatorio dell'arrestato, lo stesso dovrà essere tradotto alla casa circondariale o mandamentale, a disposizione dell'A.G..

La scorta deve essere munita lettera di accompagnamento dell'arrestato (in duplice copia, una delle quali, firmata dal responsabile dell'Ufficio Matricola, deve essere restituita al comando precedente e allegata alla successiva Comunicazione notizia di reato) e di copia del Verbale di arresto da consegnare al predetto Ufficio Matricola.

NOTE OPERATIVE:

1. in caso di arresto di minore questo deve essere eseguito, salvo gravi motivi di sicurezza, senza l'utilizzo di strumenti di contenzione, quali le manette, il minore non deve altresì essere esposto alla curiosità di terzi;
2. i minorenni arrestati non devono, di massima, essere rinchiusi nelle camere di sicurezza, ma custoditi sotto diretta vigilanza, i minori, le donne e i religiosi debbono essere custoditi separatamente dagli altri arrestati;
3. se il minore arrestato rifiuta la possibilità di avvisare i familiari è necessario comunque avvisare i genitori, gli esercenti la patria potestà o eventuali affidatari e informare tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (art. 18 del D.P.R. 448/1988.⁴);
4. se vi sono dubbi sulla minore età dell'arrestato, ai fini dell'identificazione, richiedere un accertamento auxologico⁵ alla locale azienda sanitaria;
5. dell'arresto di un militare anche se responsabile di reati comuni, vanno sempre informati l'Autorità Giudiziaria militare e il Comando da cui dipende;
6. in caso di arresto di cittadino straniero va data tempestiva comunicazione telefonica anche al Consolato competente;

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (in Gazz. Uff., 24 ottobre 1988, n. 250, s.o.). -- Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

⁵ L'accertamento dell'età biologica di persone sedicenti minori, prive di documenti d'identità, viene attuato con la radiografia del distretto mano-polso, poi refertata, nella maggioranza dei casi secondo il diffuso metodo di Greulich e Pyle, che deriva l'età scheletrica dal confronto tra il grado di ossificazione della mano e del polso della persona interessata e tabelle di riferimento basate su radiografie di bambini e adolescenti nati a Cleveland (Ohio) tra le due guerre del secolo scorso.



7. sono vietati i colloqui tra gli arrestati e tra di essi e i rispettivi familiari;
8. in caso di richiesta di utilizzazione del bagno, non consentire che sia chiusa la porta ed esercitare una costante e adeguata vigilanza, importante, soprattutto in arresti connessi alla cessione di stupefacenti, non consentire inoltre di azionare lo sciacquone;
9. l'apertura, per qualunque motivo, della porta della camera di sicurezza deve fatta alla presenza di almeno due operatori, adeguatamente appostati;
10. in caso di malore, e soprattutto in caso di ferite riportate nella fase di arresto, far sottoporre l'arrestato a visita medica e provvedere, se necessario, al suo ricovero presso il locale ospedale, assicurandone il piantonamento. Copia della certificazione relativa alla visita medica dovrà essere consegnata all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale e copia allegata alla Comunicazione della notizia di reato;
11. prima di effettuare la traduzione in carcere è opportuno avvisare l'Ufficio Matricola dell'arrivo di una persona in stato d'arresto.

